

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Modifica del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2008¹,
decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995² sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

Art. 4 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² Qualora i presupposti di cui all'articolo 3 non siano soddisfatti, gli impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura sono permessi se sono assolti, nell'ambito di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione, in aziende agricole che necessitano per tali progetti di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.

^{2bis} Le persone che devono prestare servizio civile che non hanno sufficientemente collaborato alla pianificazione degli impieghi e alla ricerca di possibilità di impiego possono essere impiegate anche nella produzione agricola e silvicola in aziende di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale determina il genere e l'entità di tali lavori.

^{2ter} Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.

Art. 12 Esclusione dal servizio civile

¹ L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, le persone che risultano intollerabili nel servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

² Ai fini della sua decisione l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale³, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze.

1 FF **2008** 2255

2 RS **824.0**

3 RS **311.0**

³ Su domanda scritta, l'organo d'esecuzione può inoltre chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione, sempre che tali informazioni siano necessarie ai fini della decisione relativa all'esclusione dal servizio civile e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi.

Art. 16a Forma della domanda

¹ Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione.

² Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda e la procedura per la sua presentazione per via elettronica.

Art. 16b Contenuto della domanda

¹ Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge.

² La dichiarazione non può essere vincolata a riserve o condizioni.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti il richiedente e il suo obbligo di prestare servizio militare sono necessari.

Art. 16c Comunicazione di dati personali

Su domanda dell'organo d'esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente:

- a. indicazioni sull'idoneità al servizio militare;
- b. dati necessari per calcolare il numero di giorni di servizio civile da prestare.

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Le domande presentate più tardi non prosciogliono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

Art. 18 Decisione

L'organo d'esecuzione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

Art. 18a Notificazione della decisione

¹ L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e al servizio competente del DDPS.

² Una volta notificata la decisione, la domanda non può più essere ritirata.

Art. 18b Ammissione durante un periodo di servizio militare

Chi riceve la decisione d'ammissione al servizio civile mentre sta prestando servizio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

Art. 18c Spese procedurali

La procedura d'ammissione è gratuita.

Art. 18d

Abrogato

Art. 19 Preparazione degli impieghi

¹ L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

² Esso valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti.

³ Al fine di valutare l'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione, l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale⁴, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze nonché, con il consenso dell'interessato e conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 4^{bis} del Codice penale, i dati del casellario giudiziale concernenti i procedimenti penali pendenti.

⁴ Su domanda scritta e sempre che sia necessario ai fini della decisione sull'idoneità e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi, l'organo d'esecuzione può inoltre:

- a. chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione;
- b. con il consenso dell'interessato e purché lo scopo dell'istruzione non ne risulti compromesso, chiedere alle autorità di perseguimento penale informazioni complementari e prendere visione degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione.

⁵ Se l'interessato si oppone alla trasmissione dei dati o se i dati trasmessi fanno sorgere dubbi fondati circa l'idoneità di una persona a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego.

Art. 26 cpv. 4 e 5

Abrogati

⁴ RS 311.0

Art. 29 cpv. 4

⁴ Qualora l'istituto d'impiego sia divenuto insolvente e non sia quindi in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le corrispondenti prestazioni pecuniarie. Le pretese di quest'ultima nei confronti dell'istituto d'impiego passano alla Confederazione.

*Titolo prima dell'art. 40a***Sezione 7:
Segni distintivi delle persone che prestano servizio civile, degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo***Art. 40a*

¹ L'organo d'esecuzione può:

- a. consegnare alle persone che devono prestare servizio civile oggetti d'equipaggiamento volti a contraddistinguerle quali persone che prestano servizio civile;
- b. mettere targhe segnaletiche a disposizione degli istituti d'impiego;
- c. mettere a disposizione materiale volto a contraddistinguere gli impieghi di gruppo.

² Il Consiglio federale disciplina i relativi diritti e obblighi delle persone che devono prestare servizio civile e degli istituti d'impiego.

Art. 46 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le istituzioni della Confederazione non versano alcun tributo.

*Titolo prima dell'art. 62***Capitolo 8: Tutela giurisdizionale***Art. 63* Ricorso al Tribunale amministrativo federale

¹ Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² Le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro sono legittimate a ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di cui all'articolo 42 se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

³ L'organo d'esecuzione è legittimato a ricorrere contro le decisioni di terzi incaricati ai sensi dell'articolo 79 capoverso 2.

Art. 64

Abrogato

Art. 80 cpv. 1^{bis} lett. a, 1^{ter}, 1^{quater} e 3

^{1bis} Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

a. *abrogata*

^{1ter} Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

^{1quater} L'organo d'esecuzione può registrare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà in quanto tali dati siano necessari per motivare una decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o per valutare l'idoneità di una persona a determinati impieghi.

³ *Abrogato*

Art. 80a Gestione di atti

¹ Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti:

- a. delle persone che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile;
- b. delle persone che sono state ammesse al servizio civile;
- c. degli istituti che hanno presentato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;
- d. degli istituti d'impiego riconosciuti.

² Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1^{bis}.

Art. 80b Comunicazione di dati personali

¹ L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- a. agli istituti d'impiego, per la valutazione dell'idoneità e per la convocazione delle persone che devono prestare servizio civile e delle persone obbligate a prestare un lavoro di pubblico interesse (persone astrette al lavoro);
- b. agli istituti d'istruzione, per lo svolgimento di corsi d'introduzione e di formazione;
- c. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro e dell'idoneità al servizio militare;

- d. alle competenti autorità militari, per il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7–27 della legge militare del 3 febbraio 1995⁶ e della prestazione di lavoro per rifiuto del servizio militare secondo l'articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷;
- e. alle autorità della giustizia militare, per la valutazione delle violazioni dell'obbligo di prestare servizio militare;
- f. alle autorità della giustizia penale, per il giudizio delle infrazioni alla presente legge;
- g. all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile e persone astrette al lavoro al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute;
- h. al Dipartimento federale delle finanze, alla Posta Svizzera, alle FFS e al Consiglio dei PF, per la trattazione delle domande di risarcimento dei danni;
- i. alle autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro, per il parere sulle domande di riconoscimento quale istituto d'impiego e sulle decisioni di riconoscimento;
- j. agli uffici della protezione civile dei Comuni di domicilio, per il coordinamento delle convocazioni delle persone astrette al lavoro;
- k. alle autorità cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, per la determinazione e il rimborso della stessa;
- l. alle autorità cantonali o comunali d'assistenza sociale, per l'assistenza alle persone che devono prestare servizio civile e alle persone astrette al lavoro;
- m. agli uffici d'esecuzione e fallimento, per l'accertamento della sospensione degli atti esecutivi e dell'impignorabilità dei beni.

² L'organo d'esecuzione comunica ai terzi cui ha delegato singoli compiti esecutivi (art. 79 cpv. 2) i dati personali necessari.

³ Nell'ambito dei loro compiti esecutivi, i terzi incaricati comunicano agli organi di cui al capoverso 1 i dati personali necessari.

⁶ RS 510.10
⁷ RS 321.0

Titolo prima dell'art. 83b

Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2008

Art. 83b

Le domande d'ammissione presentate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 3 ottobre 2008 sulle quali non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato sono trattate secondo il nuovo diritto.

II

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale⁸

Art. 365 cpv. 2 lett. l e m

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- l. esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 1995⁹ sul servizio civile;
- m. valutazione dell'idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile.

Art. 367 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Per adempiere il compito secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

⁸ RS 311.0

⁹ RS 824.0

2. Legge del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 21 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.¹¹

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2009.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁰ RS **834.1**

¹¹ FF **2008** 7303